



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 36/2017

LA GARANTE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 3 PRATICANTI PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI PRATICA PRESSO L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

LA GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", di seguito denominata "Autorità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112", di seguito denominato "Regolamento", in particolare l'articolo 5, comma 4, che dispone che *il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio;*

VISTO il decreto del Garante n. 2/2012 del 15 ottobre 2012, come modificato dai decreti rep.33/2013, prot. n. 2447, del 7 ottobre 2013 e rep.14/2014, prot. n. 963, del 24 marzo 2014, con il quale, in attuazione del citato articolo 5, comma 4, del Regolamento, sono state stabilite le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio;

VISTO in particolare, l'articolo 4 del citato decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012 come modificato dal decreto del Garante rep. 33/2013, prot. 2447 del 7 ottobre 2013 che prevede espressamente la possibilità di accogliere presso l'Ufficio giovani laureati interessati a svolgere un periodo di pratica, di durata temporanea, nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità medesima;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 4 precitato che demanda ad un apposito avviso pubblico la selezione dei praticanti in applicazione dei criteri e delle modalità ivi stabiliti;

RAVVISATA l'opportunità di indire un avviso pubblico per la selezione di n. 3 giovani laureati per lo svolgimento di un periodo di pratica, di durata temporanea, presso l'Autorità nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità medesima;

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tal fine nel bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2017;

DECRETA



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 1

(Numero di posti e requisiti di partecipazione)

1. Il presente avviso ha lo scopo di selezionare n. 3 giovani laureati interessati a svolgere un periodo di pratica della durata di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 mesi, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, presso l'Ufficio dell'Autorità, avente sede in Roma - Via di Villa Ruffo n. 6.

2. A seguito della selezione i candidati saranno ammessi a frequentare il praticantato presso l'Autorità secondo l'ordine di graduatoria.

3. Alla selezione sono ammessi a partecipare coloro che, alla data della pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Personale, sono in possesso dei seguenti requisiti, prescritti a **pena di esclusione** :

1) aver conseguito la laurea magistrale o specialistica in discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio - umanistiche con una votazione non inferiore a 100/110;

2) aver conseguito il titolo di cui al punto 1) da non oltre 24 mesi; qualora sia stato conseguito anche un titolo di dottore di ricerca nelle discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio – umanistiche, il periodo di 24 mesi decorrerà dalla data del conseguimento del dottorato;

3) non aver compiuto l'età di 30 anni.

Articolo 2

(Modalità di ammissione - Funzioni e compiti della Commissione)

1. I candidati saranno ammessi allo svolgimento del praticantato sulla base della graduatoria formata da una Commissione presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio e composta da due funzionari dell'Ufficio medesimo esperti nelle materie oggetto della selezione.

2. La Commissione selezionerà i candidati più meritevoli, attribuendo un punteggio sulla base dei titoli di studio dichiarati nella domanda di partecipazione, del *curriculum vitae* e di un colloquio motivazionale.

Su un punteggio massimo di 100 punti, sarà attribuito il punteggio massimo di 70 punti ai titoli di studio e professionali e il punteggio massimo di 30 punti al colloquio motivazionale.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio coloro che, nella graduatoria provvisoria per titoli, avranno ottenuto il punteggio minimo di 20 punti.

3 I titoli di studio e professionali saranno, in particolare, valutati secondo i seguenti criteri:

TITOLI	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Tesi di laurea: da 100 a 105 da 106 a 110 110 e lode	5 punti 10 punti 15 punti	15 punti



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Conseguimento di un secondo titolo di laurea, anche triennale, nelle discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio - umanistiche		10 punti
Conseguimento di un dottorato di ricerca nelle discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio - umanistiche;		10 punti
Specializzazione <i>post lauream</i> e master nelle discipline giuridiche e/o economiche e/o statistiche e/o socio- umanistiche		10 punti
Curriculum professionale, ivi compreso, eventuali pubblicazioni, e/o l'aver svolto la tesi di laurea e/o il dottorato di ricerca e/o la specializzazione <i>post lauream</i> e/o un master sulle seguenti materie ritenute di particolare e rilevante interesse per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza : 1. diritti delle persone di minore età; 2. diritto civile: famiglia/minori (sostanziale e/o processuale); 3. diritto penale famiglia/minori (sostanziale e/o processuale); 4. convezioni internazionali ed europee sui diritti delle persone di minore età; 5. politiche dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ordinamento italiano; 6. figure dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza; 7. diritto e giustizia dello sport.		25 punti

4. Il colloquio motivazionale è volto ad accertare la motivazione e le attitudini personali dei candidati in relazione alle attività istituzionali di competenza dell'Autorità.

5. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato ammesso al colloquio, come precisato al comma 2, sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati rispettivamente per i titoli di studio e/o professionali posseduti (punteggio massimo 70/100) e per il colloquio motivazionale (punteggio massimo 30/100).

A parità di punteggio complessivo, avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d'età.

6. La graduatoria provvisoria per titoli e la graduatoria finale saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità www.garanteinfanzia.org. – Sezione “Autorità trasparente” – Personale.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire **a pena di esclusione** presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma in busta chiusa recante l'intestazione "**Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di n. 3 praticanti presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - Non Aprire**",

entro e non oltre il termine perentorio del 15 SETTEMBRE 2017

Le domande potranno essere presentate a mano o a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la domanda venga presentata a mezzo del servizio postale, non farà fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio, risultante dal registro di protocollo informatico. Il ritardo nella presentazione della domanda, anche se dovuto a cause non imputabili al candidato quali, a titolo esemplificativo, disguidi o ritardi del servizio postale, determinerà l'**esclusione** dalla procedura di selezione.

2. Nella busta dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione** :

- la domanda di partecipazione, **redatta tassativamente attraverso il modulo predisposto dall'Autorità**, che forma parte integrante del presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato ai sensi del DPR n.445/2000; il modulo è scaricabile dal sito web istituzionale dell'Autorità www.garanteinfanzia.org. - Sezione "Autorità trasparente" – Personale. Le domande presentate con modalità o in forme diverse da quelle prescritte dal presente avviso non saranno accettate e comporteranno l'**esclusione** automatica dalla procedura di selezione.

- una dichiarazione redatta in forma libera e sottoscritta dal candidato ai sensi del DPR n.445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti soggettivi :

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea (UE);
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

- la fotocopia leggibile di un documento di identità del candidato in corso di validità;

- una dichiarazione redatta in forma libera e sottoscritta dal candidato ai sensi del DPR n.445/2000 contenente il *curriculum vitae* del candidato;

3. Il candidato assume in proprio la responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, consapevole delle conseguenze che derivano per legge dalle false dichiarazioni.

4. L'Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio o professionali da essi dichiarati.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

5.Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla procedura di selezione potranno essere trasmessi all'Ufficio dell'Autorità, all'attenzione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Cristiana Corinaldesi, Coordinatrice dell'Ufficio, all'indirizzo e-mail : affarigenerali@garanteinfanzia.org.

7.Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione, ivi inclusi i quesiti pervenuti all'Ufficio e le relative risposte, saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità www.garanteinfanzia.org. – Sezione “Autorità trasparente” – Personale.

Articolo 4

(Durata del periodo di praticantato - assenze - rimborso spese)

1.Il periodo di praticantato presso l'Autorità avrà la durata di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 mesi per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inserimento presso l'Ufficio.

2.La graduatoria finale avrà validità per 12 mesi dalla sua approvazione.

3.L'oggetto, le modalità e i tempi di svolgimento del periodo di pratica saranno definiti dal Coordinatore dell'Ufficio all'atto dell'effettivo inserimento, in considerazione delle esigenze organizzative dell'Ufficio medesimo, e saranno indicati in un apposito “progetto di formazione”.

4.Il praticante è tenuto, comunque, ad assicurare una presenza di almeno tre giorni settimanali presso l'Ufficio, per almeno 5 ore. Durante il periodo di pratica, il praticante sarà affiancato da un funzionario dell'Ufficio dell'Autorità che svolgerà le funzioni di “tutor”.

5.In nessun caso è ammessa la prosecuzione o la proroga del praticantato oltre la scadenza dei 6 mesi, nemmeno per il recupero delle giornate di assenza a qualsiasi titolo effettuate.

6.Al praticante sono riconosciuti 8 giorni di riposo nell'arco dei 3 mesi per ragioni personali o di recupero psico-fisico. In caso di assenza per malattia, potrà essere richiesta una certificazione medica.

7.La cessazione anticipata del praticantato potrà essere disposta dal Coordinatore dell'Ufficio nei seguenti casi :

- prolungata ed ingiustificata assenza;
- grave e ripetuta violazione delle regole di comportamento di cui al successivo articolo 5.

8.Il praticantato non è retribuito. A ciascun praticante è riconosciuto un contributo di 450,00 euro netti mensili, per ciascun mese regolarmente frequentato, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al praticantato. La corresponsione del rimborso spese è incompatibile con qualsiasi forma di reddito da lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 5

(Regole di comportamento - copertura assicurativa- attestato finale)

1.Il praticante si impegna preventivamente ad osservare le regole di comportamento, gli obblighi di riservatezza ed il Codice etico dell'Autorità, nonché ad astenersi da attività che possano generare conflitti di interesse con la sua posizione in Autorità.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

2. Il praticantato non costituisce rapporto di lavoro e non è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro presso l'Autorità. Esso non dà diritto a contribuzione e non è utile ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni.

3. Per tutta la durata del praticantato, i praticanti saranno coperti, a carico dell'Autorità, dalle garanzie assicurative previste dalla legge.

4. A conclusione del praticantato, il praticante redigerà una relazione dettagliata sull'attività svolta presso l'Ufficio dell'Autorità.

5. A cura dell'Ufficio sarà rilasciato al praticante un attestato di frequenza.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Si informano i candidati che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione ed avverrà, da parte del personale preposto e dei componenti della Commissione, presso l'Autorità – Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma.

2. Il conferimento dei dati personali è necessario per poter valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Roma, 03/08/2017

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.